

RISPETTO DELLA LEGALITA'

Gli avvocati che scrivono sulle riviste forensi sono stati definiti "avvocati con l'hobby del giornalismo". Sono poche centinaia in tutta Italia, che narrano vicende giudiziarie, esprimono idee, formulano proposte, espongono considerazioni, che i mass-media erroneamente ignorano.

Di qui la ragione di questo IV incontro tra avvocati e giornalisti, il cui tema è: "RISPETTO DELLA LEGALITA' O CAOS?".

Nel mio breve intervento non accennerò all'ipotesi del caos; non mi è congeniale immaginare una fine catastrofica della vita civile.

Peraltro, se la catastrofe dovesse verificarsi, sarebbe inutile parlarne. Rilevo invece che è in crisi il concetto stesso di legalità, in quanto il rispetto della legge sembra ormai assente nella coscienza del cittadino, nei suoi contatti con la P.A. e nei suoi rapporti interpersonali.

La legalità e la condizione di ciò che è conforme alla legge, cioè un comportamento rispettoso delle regole di convivenza, una limitazione, un freno all'indisciplina, al disordine, all'anarchia. E tanto maggiore è la posizione sociale del soggetto, tanto maggiore è la sua responsabilità rispetto agli obblighi sociali.

Le cause del rilassamento morale riscontrabili nella società odierna sono molteplici.

Innanzitutto la guerra, la terribile seconda guerra mondiale che, attraversando la Penisola per la prima volta nella storia da sud a nord, ha sconvolto le compagini sociali da tempo stratificate ed ha ridisegnato l'urbanistica delle città distrutte.

In quel periodo, ma già negli anni precedenti, il legislatore aveva istituito un sistema di contingentamento delle risorse economiche, in particolare di quelle alimentari, per assicurare il soddisfacimento delle più importanti esigenze della popolazione.

A partire dall'anno 1936 erano state emanate norme speciali, poi raccolte nella Legge coordinatrice dell'8 luglio 1941 n.645, riguardante i reati di sottrazione di beni al normale consumo. Si trattava del c.d. "*diritto penale annonario*".

La caratteristica dei reatiannonari era rappresentata dal fatto che i precetti riguardavano doveri non solo di singole categorie di produttori: ma anche della generalità dei consumatori, in definitiva di tutti i cittadini dello Stato. Il legislatore aveva stabilito sanzioni per razionalizzare le risorse disponibili e per contingentare obbligatoriamente i consumi con il sistema del tesseramento individuale.

La gravosa imposizione legislativa ha fatto sì che i casi di trasgressione fossero assai numerosi ed anche i cittadini più ligi e rispettosi della legge, mortificati dal necessario quotidiano compimento di infrazioni al diritto, si vedessero costretti a ricorrere alla c.d. "*borsa nera*". Un P.M. confessava a mio padre, me presente; tutto il suo imbarazzo se, tornando a casa dopo aver chiesto condanne per violazioni alle leggi annonarie, trovava nel piatto due uova, anziché una, sapendo di non averne diritto. E così l'abitudine a violare le leggi annonarie si è diffusa, ha invaso altri settori e si è protratta nel tempo.

Terminata la guerra e sanati con l'ammnistia i reatiannonari, l'acceso contrasto politico insorto ha posto in discussione l'intero sistema legislativo vigente, contestando la legittimità di leggi fondamentali al

vivere civile (divorzio, aborto, sciopero ecc.).

Di conseguenza il legislatore è ricorso sempre più spesso a nuove leggi. Uno strumento che ha sconvolto il sistema, con una foresta di norme e di regolamenti, tortuosi e mal coordinati tra loro, indirizzati al contingente e privi di un accettabile rigore scientifico.

Ne è derivato che la Corte Costituzionale ha dovuto far cadere il principio della "*conoscenza presunta*" della legge.

Margherita Yourcenar nelle "Memorie di Adriano" ha definito l'eccesso di norme "*una massa fragile che striscia sul fondo*" e l'ha indicata tra le cause del crollo di Roma.

Altre cause non ultime del diffondersi della illegalità sono i cattivi esempi che scendono dall'alto e che turbano l'animo dei subalterni. *Legibus soluti*, dicevano i nostri padri di coloro che si consideravano al di sopra delle leggi, ma carità di Patria vuole che non si scenda nei particolari.

Apparirebbero illegalità non solo individuali e nascoste, ma anche collettive e palesi, il *lavoro nero*, la *mala sanità*, i rapporti disonesti le violazioni fiscali e regolamentari, la corruzione e le frodi, fino a raggiungere le varie forme di delinquenza comune e associata.

In questo quadro, appena accennato e di comune conoscenza, quale intervento può favorire il ritorno alla legalità o, meglio, a sviluppare una nuova coscienza di legalità?

Probabilmente non esiste un unico ed efficace rimedio: tutti i grandi problemi sociali sono, per loro natura, complessi e causati dalle più diverse motivazioni.

La stampa da notizia che in Italia - forse - nascerà un Alto Commissariato per la lotta alla corruzione ed al ritorno della legalità. Anche in seno all'Unione Europea si va imponendo una cultura della legalità, tanto che su iniziativa della Danimarca, la Commissione ha approvato una nuova regolamentazione del fenomeno della corruzione, sia attiva che passiva, con inasprimento delle pene e con applicazione diretta del noto mandato d'arresto europeo.

* * *

A voler restringere il problema della legalità alla professione forense, vien fatto di pensare che il principio è parte essenziale del rapporto che si instaura tra professionista e cliente.

L'avvocato è chiamato ad interpretare la legittimità o meno del comportamento del cliente ed in questo suo compito riceve dal cliente le confessioni più intime o i segreti più reconditi.

La successiva valutazione che compie il giudice non è così vicina all'animo umano, perché il processo contiene una rappresentazione virtuale della realtà, spesso falsata dalla c.d. verità processuale, fatta di prove, di presunzioni, di prescrizioni e di decadenze a tutela dei diritti. In questa sua delicata funzione ogni avvocato è guidato dal più scrupoloso rispetto del principio di legalità. Purtroppo non è sempre così, se e vero che, in una grande città italiana, vi sono ben 700 avvocati sotto procedimento disciplinare.

Ebbene l'avvocato, per ben adempiere al suo compito, deve essere guidato dalla deontologia.

E' segno dei tempi che la deontologia non sia più affidata alla coscienza del singolo professionista o all'assimilazione orale della norma di comportamento con un processo così detto "mimetico", cioè copiando gli anziani, ma è contenuta nel "Codice Deontologico Forense", periodicamente aggiornato.

Le norme deontologiche, tuttavia, hanno il loro fondamento nella legge: l'art. 12 del R.D. n.1578 dell'anno 1933, che impone agli avvocati di adempiere al loro ministero *"con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia"* e l'art. 38 che istituisce il provvedimento disciplinare per quegli avvocati che si rendono colpevoli di *"abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale"*.

Il Codice Deontologico forense sviluppa questi principi, descrive doveri ed obblighi ed elenca i comportamenti, in un preambolo ed in cinque titoli, contenenti casi concreti ricorrenti, desunti dalla giurisprudenza disciplinare.

Remo Danovi, che è il padre del Codice Deontologico, spiega che *"la codificazione salvaguarda il principale di legalità, permette la certezza delle norme e la loro conoscenza immediata senza dover passare attraverso l'esperienza"*.

Le norme del Codice, che la S.C. a Sez. Un. con sentenza n. 8225/2002 ha dichiarato "vincolanti" nell'ambito dell'ordinamento di categoria, consentono di creare una comune coscienza etica su cui ogni professionista possa ritrovarsi per difendere i propri valori nel rispetto dei doveri e nella rivendicazione dei diritti.

Pertanto deontologia professionale significa sviluppo cosciente della legalità nell'esercizio dell'avvocatura, rispetto dei doveri di probità, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, riservatezza, verità, un insieme di norme di comportamento che distingue la figura dell'avvocato e che ne eleva la professionalità rispetto a qualsiasi altra attività sostitutiva, che operi invece al di fuori di ogni norma deontologica, inspiegabilmente sostenuta da agenti irresponsabili.

Una avvocatura che sia degna del suo passato e che sappia inserirsi nel contesto europeo senza subire passivamente le diversità, esistenti nell'Unione Europea, ma imponendo il rispetto di quei principi di legalità che costituiscono il retaggio della sua antica civiltà giuridica.

* * *

Estendendo l'indagine sul concetto di legalità al mondo del giornalismo, troviamo autorevoli richiami a comportamenti etici e morali, purtroppo scarsamente seguiti.

Walter Lippmann, giornalista americano scomparso nell'anno 1974 diceva che il giornalista, come il magistrato, ha il dovere della imparzialità. Piero Ottone, già direttore del Corriere della Sera, gli fa eco, sostenendo che il difetto fondamentale del nostro giornalismo è l'assenza di una coscienza morale e che il giornalista ha il dovere di dire alla gente ciò che succede e dirlo senza secondi fini, esattamente come egli ritiene che le cose siano accadute, mentre le opinioni vanno dette come tali e non come fatti, rispettando la c.d. "etica delle virgolette",

che impone al giornalista di riportare le parole altrui così come sono state pronunciate.

Giudizi di questo genere sono numerosi perché l'art. 21 della Costituzione concede al giornalista facoltà che ne accentuano le responsabilità professionali.

Ciò nondimeno alcuni giornalisti se ne discostano non solo per mancanza di naturale equanimità, ma soprattutto perché il giornalismo non viene considerato come professione autonoma ed indipendente; bensì come uno strumento di comunicazione per scopi politici, economici o, comunque, di parte.

E' una mancanza di professionalità che degrada a mestiere e svilisce l'opera del giornalista.

Di qui alla mancanza di legalità il passo è breve e ne fanno testimonianza le tante sentenze di condanna, specie per diffamazione a mezzo stampa.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la valutazione della portata diffamatoria di uno scritto deve essere effettuata prendendo in esame le modalità con le quali la notizia viene data e che l'esimente del diritto di cronaca, a cui può appellarsi il giornalista indagato, è riconosciuta a condizione: - che la notizia sia vera; - che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; - che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività.

La giurisprudenza richiama il giornalista ad un senso di responsabilità che ne qualifica l'operato. Sicché la legalità non può prescindere dalla diligenza, dalla buona fede e dal rispetto della persona umana, la cui dignità è superiore a qualsiasi altro interesse.

Seguendo questi elementari e fondamentali principi, il giornalista nobilita la sua professione ed adempie ad una funzione sociale insopprimibile nella vita moderna.

Questo è l'augurio che possiamo rivolgere ai Colleghi della informazione, affinché il loro quotidiano lavoro rafforzi *"il cemento della continuità religiosa, culturale e civile"* auspicato da Giovanni Paolo II a garanzia di una rinnovata e rispettosa convivenza.

Utinam! che Dio lo voglia! e che questo augurio si avveri.

Avv. Guido Alberto Scoconi